

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE**  
**NELLA RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2024**

**IL CONSIGLIO GENERALE**

“Visto l'articolo 4, comma 1, lett. e), dello Statuto, ai sensi del quale l'ACI promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla F.I.A; visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica; visto il vigente Regolamento di governance delle Società partecipate dall'Ente, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 1 *bis*, del decreto legge 25 luglio 2018, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, con il quale è stata riconosciuta all'ACI e agli Automobile Club federati, in quanto Enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica, la facoltà di adeguarsi con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal citato decreto legislativo n.175/2016 sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa; visto il Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente e, in particolare, l'art. 7 che prevede che i rapporti con le Società partecipate che svolgono attività strumentale di produzione di beni e servizi per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI e con le Società *in house* siano regolati da apposite convenzioni, quali contratti di servizio volti alla definizione degli ambiti di intervento, delle modalità organizzative ed operative, nonché degli strumenti di controllo tecnico-operativo da parte dell'ACI in attuazione delle regole di governance definite dall'Ente; vista la deliberazione adottata nella seduta del 21 dicembre 2021, con la quale è stata autorizzata la stipula di una Convenzione di durata triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e scadenza al 31 dicembre 2024, tra l'ACI e la Società *in house* ACI Sport Spa, partecipata dell'Ente nella misura del 100% del capitale sociale, concernente l'affidamento alla stessa ACI Sport dei servizi e delle attività in materia di progettazione, promozione e sviluppo di manifestazioni sportive automobilistiche da realizzarsi nel triennio 2022-2024 sotto l'egida dell'ACI nella sua veste di Federazione sportiva automobilistica nazionale, nonché in generale l'espletamento delle attività promosse dall'Ente nel settore sportivo in conformità al citato articolo 4 dello Statuto; tenuto conto che, con delibera ANAC n.719 del 23 luglio 2019, l'Ente è stato a suo tempo iscritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n.50/2016, con riferimento agli affidamenti disposti in modalità *in house* nei confronti di ACI Sport; vista la nota prot. n. 2788/24 dell'11 dicembre 2024, con la quale la Direzione per lo Sport Automobilistico e le Relazioni Internazionali, in previsione dell'imminente scadenza della Convenzione in essere, sottopone al Consiglio Generale la stipula di una nuova Convenzione triennale con ACI Sport, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadenza al 31 dicembre 2027, con possibilità di rinnovo espresso; visto lo schema di atto a tal fine predisposto, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente;

preso atto dell'ambito di operatività e dell'oggetto della nuova Convenzione, nonché degli obblighi a carico delle parti; tenuto conto che il complesso dei servizi e delle attività strumentali per i quali si propone l'affidamento diretto ad ACI Sport in regime di *in house providing*, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 del decreto legislativo n.175/2016 e dell'art.7 del decreto legislativo n. 36/2023, si articola nei seguenti macro ambiti indicati al citato art. 3 della Convenzione, che riguardano l'erogazione dei medesimi servizi già oggetto del precedente accordo, fatta salva la previsione dei nuovi servizi di supporto indicati alla lett. g): a) coordinare l'attività degli organizzatori; b) collaborare con gli organizzatori per la migliore promozione delle singole manifestazioni in modo da assicurarne la massima visibilità sui mezzi di comunicazione; c) provvedere alla promozione coordinata degli eventi suddetti stipulando i necessari contratti con i *media* ritenuti più idonei; d) provvedere all'espletamento delle attività necessarie all'esecuzione della Convenzione Quadro prevista dal Regolamento Nazionale Sportivo, assumendo a tal fine la qualità di sub-licenziataria dei diritti che in forza della stessa sono ceduti ad ACI dagli organizzatori, provvedendo in tale qualità al loro sfruttamento economico nel rispetto dei limiti stabiliti nella Convenzione e impegnandosi espressamente a tutelare in ogni sede e con ogni mezzo idoneo i diritti in questione; e) curare le relazioni pubbliche, la comunicazione e la promozione dell'immagine e dell'attività federale dell'Automobile Club d'Italia come Federazione Sportiva Nazionale; f) coordinare sulla base delle linee guida dettate dall'ACI le attività sportive degli Automobile Club provinciali e locali; g) svolgere servizi a supporto della Direzione per lo Sport Automobilistico e le Relazioni Internazionali con proprio personale che verrà distaccato presso la stessa Direzione; h) sottoporre all'ACI ogni proposta di ulteriori iniziative che la Società ritenga necessarie od utili ad ampliare e migliorare il servizio nel rispetto dei fini istituzionali dell'Ente mandante; preso atto che per ciascuna anno di vigenza della Convenzione è prevista la definizione da parte di ACI Sport di un *Piano Annuale delle Attività*, comprensivo del relativo *Budget*, recante le modalità di espletamento dei suddetti servizi ed attività e le relative condizioni economiche, da sottoporre all'autorizzazione della Giunta Sportiva dell'Ente ai fini del relativo affidamento, previa valutazione di congruità economica e con evidenziazione in tale sede delle motivazioni in merito ai vantaggi conseguenti a tale affidamento; tenuto conto che lo schema di nuova Convenzione prevede l'integrale rimborso da parte dell'ACI dei costi sostenuti dalla Società, comprensivi sia di quelli direttamente imputabili alle attività e ai servizi previsti per ciascun esercizio, che dei costi indiretti e di struttura per la parte imputabile alle attività oggetto della Convenzione; considerate le previsioni convenzionali relative all'esercizio da parte dell'Ente, nei confronti di ACI Sport, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, alla riferibilità di oltre l'80% delle attività della Società allo svolgimento dei compiti ad essa affidati da ACI o da altre persone giuridiche controllate dall'Ente, nonché all'insussistenza nel capitale sociale della stessa ACI Sport di partecipazione diretta di capitali privati; preso atto che, relativamente alle predette attività di controllo analogo, la Convenzione prevede modalità coerenti con le previsioni del vigente Regolamento di *governance* delle Società partecipate dall'ACI e con le linee guida ANAC n.7, approvate con deliberazione

n. 235 del 15 febbraio 2017, che si sostanziano in controlli *ex ante* sugli indirizzi e obiettivi della Società, in controlli *contestuali* per la verifica del rispetto delle procedure nel corso della gestione ed in controlli *ex post* sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati; tenuto conto che l'apporto di ACI Sport risulta funzionale all'attuazione secondo *standard* qualitativi elevati degli indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2023-2025 deliberati dall'Assemblea, in materia di consolidamento e di crescita del ruolo dell'ACI di Federazione sportiva automobilistica nazionale, con particolare riguardo alla funzione di organizzatore di eventi sportivi internazionali di massima categoria, alla prosecuzione delle iniziative di promozione ed avvicinamento dei giovani alla pratica sportiva automobilistica e di affiancamento e supporto nel percorso agonistico, come volano di diffusione dei valori etici dello sport e dei principi della guida sicura e sostenibile; tenuto conto che lo stesso risulta altresì idoneo a supportare il raggiungimento dei connessi obiettivi in materia sportiva previsti nell'ambito degli obiettivi specifici di Federazione per il triennio 2025-2027, approvati dal Consiglio Generale nella seduta del 31 ottobre 2024; preso atto del parere espresso dalla Giunta Sportiva nella seduta del 17 dicembre 2024 in ordine al testo della nuova Convenzione; ritenuto di continuare ad avvalersi della Società per l'autoproduzione di servizi strumentali funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente in ambito sportivo, in linea con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ed in ottemperanza alla vigente legislazione in materia di *in house providing*, onde assicurare la continuità e la più efficace gestione delle attività svolte dall'ACI nel settore dello sport automobilistico in attuazione delle proprie finalità istituzionali; all'unanimità: **autorizza**, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, la stipula della nuova Convenzione tra l'ACI e la Società *in house* ACI Sport Spa, della durata di tre anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadenza al 31 dicembre 2027, concernente l'affidamento alla stessa ACI Sport dei servizi e delle attività in materia di progettazione, promozione e sviluppo di manifestazioni sportive automobilistiche da realizzarsi nello stesso triennio sotto l'egida ed il controllo dell'ACI nella sua veste di Federazione sportiva automobilistica nazionale, nonché in generale l'espletamento delle attività promosse dall'Ente nel settore sportivo in conformità all'articolo 4 dello Statuto; **conferisce mandato** al Presidente per la relativa sottoscrizione, con facoltà di delega, nonché con facoltà di apportare le modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie per il perfezionamento dell'atto. La Direzione per lo Sport Automobilistico e le Relazioni Internazionali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

### CONVENZIONE

Tra i sottoscritti:

- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro, con sede in Roma, Via Marsala n. 8 (Cod. Fisc. 00493410583-P.IVA 00907501001), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Ing. Angelo Sticchi Damiani, d'ora in poi più brevemente indicato come "ACI", da una parte;

e

- ACI SPORT S.p.A., con sede in Roma, Via Solferino n. 32 (Cod. Fisc. - P. IVA n. 06301401003), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Geom. Giulio Pes di San Vittorio, dall'altra, d'ora in poi più brevemente indicata come "ACI Sport";

### **P R E M E S S O**

- 1) che l'ACI, anche al fine di realizzare in concreto la propria finalità istituzionale di rappresentanza e tutela degli interessi generali dell'automobilismo, ai sensi dell'Art. 4 del suo Statuto, promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile – F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione Sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla legge italiana, dalla F.I.A. e componente del CONI;
- 2) che, per realizzare al meglio le suddette finalità statutarie, ACI ha costituito ACI Sport, società strumentale «*in house*» della quale l'Ente possiede direttamente il 100% del pacchetto azionario esercitando sulla stessa un controllo analogo a quello che esercita su un proprio ufficio, ed ha demandato ad essa la gestione imprenditoriale delle attività di progettazione, di sviluppo e di promozione di gare, manifestazioni, spettacoli, eventi ed attività inerenti agli sport automobilistici, anche al fine di adottare tutte le iniziative di carattere commerciale e pubblicitario atte a diffondere, favorire ed incrementare la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva automobilistica e, di conseguenza il ruolo di ACI come Federazione sportiva. ACI Sport, in quanto Società *in house* di ACI, è soggetta a tutte le limitazioni ed obblighi applicabili alle Società *in house* previsti dalla legge ed è tenuta al rispetto dei principi generali di efficienza, economicità e trasparenza della pubblica amministrazione;



- 3) che ACI Sport, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 4 del proprio Statuto sociale, così come modificato dall'Assemblea straordinaria del 26 aprile 2017, è dotata di un'organizzazione mirata al puntuale espletamento di tali compiti;
- 4) che per l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, ACI ed ACI Sport hanno già intrattenuto rapporti in virtù di analoghe Convenzioni in essere a partire dall'anno 2001, più volte rinnovate, modificate e integrate, da ultimo con scrittura del 21 dicembre 2021 valida per il triennio 2022-2024;
- 5) che, con Provvedimento 19946 dell'11 giugno 2009 (il "Provvedimento"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha reso obbligatori gli impegni proposti da ACI nella disciplina dei rapporti regolati dalla Presente convenzione, i quali hanno ad oggetto, tra l'altro:
  - l'obbligo di ACI di assicurare che ACI Sport non svolga funzioni proprie della Federazione sportiva;
  - la modifica dei relativi articoli del Regolamento Nazionale Sportivo ("RNS") ed ogni altra disposizione che possa essere interpretata nel senso di imporre all'organizzatore una cessione automatica dei suoi diritti ovvero subordini il rilascio di autorizzazioni da parte della Federazione – in materia di gare titolate – alla cessione di tali diritti;
  - la predisposizione di un accordo (la "Convenzione Quadro") tra gli organizzatori di gare titolate e la Federazione per la cessione in favore di quest'ultima dei diritti di immagine, ove viene fatta salva la possibilità per i soggetti che non intendano sottoscrivere il contratto quadro di provvedere automaticamente alla gestione di tali diritti, prevedendo in tal caso l'obbligo per gli stessi di garantire una copertura mediatica adeguata ed imparziale della gara;
- 6) che, in ottemperanza al Provvedimento, ACI ha sottoposto all'AGCM il contenuto della detta "Convenzione Quadro", espressamente improntata alla realizzazione di un sistema di gestione accentrata dei suddetti diritti volto a perseguire fini mutualistici ed ha individuato ACI Sport come il soggetto più idoneo a provvedere all'esecuzione degli obblighi ivi previsti a carico di ACI;
- 7) che, comunque, data la molteplicità delle prestazioni richieste dall'ACI e considerato l'interesse di quest'ultimo ad adeguare prontamente i contenuti e le modalità di esecuzione dei servizi resi alla continua evoluzione del settore ed al mutevole andamento del mercato dei mezzi di comunicazione, ACI intende continuare ad affidarne l'esecuzione

ad ACI Sport, soggetto la cui azione, per la totale appartenenza ad ACI del suo pacchetto azionario e per le finalità strumentali alle quali la medesima è chiamata ad adempiere in forza del proprio Statuto e del rapporto *"in house"* in essere con l'Ente controllante, è riferibile allo stesso Ente mandante e che è in grado di continuare a fornire ad ACI, con l'agilità funzionale propria delle strutture societarie, un apporto particolarmente utile e qualificato nell'espletamento delle attività disciplinate con il presente atto;

- 8) che, anche in rapporto al costante processo di ampliamento e riqualificazione delle attività che ACI intende affidare ad ACI Sport, si rende necessario precisare ulteriormente il contenuto ed i limiti dei poteri conferiti alla stessa ACI Sport per l'espletamento dell'incarico affidatole;
- 9) che, per questi motivi, ACI manifesta la propria disponibilità a rinnovare l'assegnazione ad ACI Sport delle risorse necessarie a consentire la realizzazione di tali programmi, tenuto conto che ACI Sport si impegna a destinare tali risorse allo sviluppo della sua attività statutaria di produzione di servizi promozionali, nell'interesse e secondo le direttive dell'Ente controllante;
- 10) che in data 2 febbraio 2018 ACI, in conformità alle previsioni dell'Art. 192 del d.lgs. n. 50/2006 ha presentato domanda per ottenere l'iscrizione di ACI Sport nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici tenuto dall'ANAC;
- 11) che il Consiglio Generale dell'ACI, con Deliberazione adottata nella seduta del 26 gennaio 2024, ha approvato il nuovo testo del Regolamento di *Governance* delle Società Controllate da ACI (il «Regolamento di *Governance*»), che ACI Sport dichiara di ben conoscere e che si impegna ad osservare in ogni sua parte nell'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione;
- 12) che il Presidente dell'ACI è stato autorizzato a questo atto in virtù di deliberazione del Consiglio Generale dell'ACI adottata nella seduta del 18 dicembre 2024,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

#### Art. 2 - Modalità di affidamento

La presente Convenzione è posta in essere tra le Parti nel presupposto che risultino soddisfatte e che siano mantenute nel corso del periodo di validità della stessa tutte le condizioni di cui all'Art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, di seguito specificate:

- a) ACI esercita su ACI Sport un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo le modalità di cui all'Art. 7 della presente Convenzione;
- b) Oltre l'80 per cento delle attività di ACI Sport sarà effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati da ACI o da altre persone giuridiche controllate da ACI;
- c) Nel capitale sociale di ACI Sport non sussiste alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

L'affidamento in forma diretta dei servizi e delle attività di cui alla presente Convenzione è effettuato a norma dell'Art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto lo stesso è sottoposto alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- che l'ANAC ha accettato la domanda di iscrizione di ACI Sport nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici con riguardo all'affidamento di cui alla presente Convenzione in data 30 luglio 2019;
- che ACI, attraverso il Centro di Responsabilità gestore, effettui, prima dell'assegnazione di ciascun budget annuale ad ACI Sport ai sensi dell'Art. 6 della presente Convenzione, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei servizi affidati con riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- che ACI, attraverso il Centro di Responsabilità gestore, provveda alla pubblicazione e all'aggiornamento di tutti gli atti connessi all'affidamento.

**Il Centro di Responsabilità gestore di ACI in merito ai rapporti derivanti dalla presente Convenzione è la Direzione ACI per lo Sport Automobilistico. Nel caso in cui tale funzione fosse attribuita in tutto o in parte ad altri uffici, ACI ne darà tempestiva comunicazione scritta ad ACI Sport.**

#### ART. 3 - OGGETTO

ACI, nel rispetto della normativa vigente in materia di «*in house providing*», richiamata nel precedente Art. 2, affida ad ACI Sport, che accetta con organizzazione dei mezzi necessari e gestione e proprio rischio, la realizzazione dei servizi e delle attività preordinate alla migliore e più proficua progettazione, promozione e sviluppo delle manifestazioni sportive e dei



campionati realizzati sotto l'egida ed il controllo della Direzione ACI per lo Sport Automobilistico, nonché, in generale, l'espletamento delle attività di ACI nel mondo dello sport, di cui all'Art. 4 dello Statuto ACI, ove oggetto di espresso specifico affidamento con le modalità indicate nella presente Convenzione.

Le parti riconoscono concordemente che tutti i servizi e le sub-concessioni che formano oggetto della presente Convenzione sono strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI e strumentali allo svolgimento delle sue funzioni.

Al fine di consentire la miglior efficacia al compimento del predetto affidamento, ACI conferisce ad ACI Sport il mandato a porre in essere, per proprio conto ed in conformità ai propri fini istituzionali, gli atti giuridici necessari alla realizzazione dei servizi e delle attività oggetto del presente accordo. Tale mandato non include il potere di rappresentanza dell'Ente mandante, restando inteso che ACI Sport agisce unicamente nel proprio nome e sotto la propria responsabilità.

In questo ambito ACI affida ad ACI Sport il compito di:

- a) coordinare l'attività degli organizzatori;
- b) collaborare con gli organizzatori per la migliore promozione delle singole manifestazioni in modo da assicurarne la massima visibilità sui mezzi di comunicazione;
- c) provvedere alla promozione coordinata degli eventi suddetti stipulando i necessari contratti con i media ritenuti più idonei;
- d) provvedere all'espletamento delle attività necessarie all'esecuzione della Convenzione Quadro prevista dal Regolamento Nazionale Sportivo, assumendo a tal fine la qualità di sub-licenziataria dei diritti che in forza della stessa sono ceduti ad ACI dagli organizzatori, provvedendo in tale qualità al loro sfruttamento economico nel rispetto dei limiti stabiliti nella presente Convenzione e impegnandosi espressamente di tutelare in ogni sede e con ogni mezzo idoneo i diritti in questione;
- e) curare le relazioni pubbliche, la comunicazione e la promozione dell'immagine e dell'attività federale dell'Automobile Club d'Italia come Federazione Sportiva Nazionale;
- f) coordinare sulla base delle linee guida dettate da ACI le attività sportive degli Automobile Club provinciali e locali. Le modalità di espletamento dei suddetti servizi e

le relative condizioni economiche verranno di volta in volta specificate nel «Piano Annuale delle Attività» e nel “Budget” di cui al successivo Art. 6.

- g) svolgere servizi a supporto della Direzione Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali con proprio personale che verrà distaccato presso la cui sopra Direzione.

Tale rapporto verrà regolarizzato con lettera a parte.

In aggiunta a quanto sopra, ACI Sport potrà sottoporre ad ACI ogni proposta di ulteriori iniziative che ritenga necessarie od utili ad ampliare e migliorare il servizio nel rispetto dei fini istituzionali dell'Ente mandante. In tal caso, con apposite comunicazioni dell'Ente mandante, saranno stabiliti i termini e le condizioni per la realizzazione delle nuove attività.

E' fatto espresso divieto ad ACI Sport, anche in conformità al Provvedimento dell'AGCM menzionato in premessa, di svolgere funzioni istituzionali proprie della Federazione sportiva ACI. La violazione di detto divieto è causa di risoluzione per inadempimento ai sensi e per gli effetti del successivo Art. 13.

La presente Convenzione, limitatamente alla promozione dei campionati iscritti nei calendari sportivi approvati dall'ACI, vincola ACI Sport all'esclusiva. Pertanto, la Società, per le predette attività, non potrà essere affidataria dell'esecuzione di servizi a favore di soggetti diversi da ACI, secondo i termini della presente Convenzione, né potrà assumere da terzi analoghi mandati.

#### ART. 4 - OBBLIGHI DI ACI SPORT

ACI Sport assicurerà ad ACI l'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, tenendo a proprio integrale carico ogni relativo rischio ed esonerando espressamente ACI da ogni responsabilità nei confronti del personale, dell'Amministrazione finanziaria e dei terzi in genere.

Sono comunque a carico di ACI Sport tutti gli obblighi di carattere amministrativo, fiscale, contributivo e contrattuale inerenti alle attività affidategli, che effettuerà sempre nel proprio nome anche se per conto e nell'interesse di ACI.

In particolare, ACI Sport si obbliga:

- a) ad adeguarsi agli indirizzi di politica sportiva assunti dall'ACI ed a rispettare i regolamenti e le disposizioni emanati anche in materia di sicurezza;
- b) a curare la promozione delle manifestazioni ai massimi livelli, assicurandone la maggiore visibilità pubblica possibile;



- c) a perseguire obiettivi di economia di scala nella promozione delle manifestazioni, anche attraverso l'ottimizzazione della relativa logistica;
- d) ad assicurarsi che, nel caso in cui dovesse acquisire servizi da terzi, questi siano rigorosamente in linea con l'immagine e le politiche dell'ACI, basate storicamente sulla correttezza gestionale e sull'etica professionale;
- e) ad osservare le procedure previste dal Codice degli Appalti e dalle altre norme e regolamenti in materia di acquisti di beni e servizi da parte di soggetti pubblici;
- f) ad adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale a tempo indeterminato nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art.35 comma 3 del Dlgs 30/03/2001, n.165 e dando pubblicità a tali provvedimenti nei rispettivi siti istituzionali;
- g) ad eseguire al meglio le direttive dell'ACI, attenendosi all'Art. 3 dello Statuto di ACI Sport e della presente Convenzione, in merito agli obiettivi comunicazionali di ACI ed ai rapporti con gli Automobile Club provinciali e locali e le altre società controllate dal medesimo ACI; tali obblighi dovranno essere tenuti presenti anche ai fini della predisposizione del Piano Annuale delle Attività di cui al successivo Art. 6;
- h) ad accreditare ad ACI l'ammontare dei proventi conseguiti da ACI Sport in virtù della sua qualità di sub-licenziataria nello sfruttamento economico dei diritti ceduti ad ACI dagli Organizzatori, restando inteso che tale ammontare, costituendo elemento di costo inerente all'espletamento del servizio affidato ad ACI Sport con la presente Convenzione, dovrà essere riaddebitato ad ACI nel Rendiconto di cui al successivo Art. 9.

#### ART. 5 - DIRITTI DI ACI SPORT

Tenuto conto dell'interesse di ACI ad ottenere comunque prestazioni promozionali qualitativamente e quantitativamente corrispondenti alle proprie esigenze istituzionali, l'Ente mandante si impegna a corrispondere ad ACI Sport, a fronte degli impegni assunti con la presente Convenzione e del correlativo servizio reso all'ACI, un corrispettivo annuo pari all'ammontare previsto dal Piano Annuale delle Attività da sottoporre all'approvazione dell'ACI nei modi e nei termini di cui al successivo Art. 6.

Resta inteso che ACI Sport avrà diritto allo sfruttamento pubblicitario, e comunque economico, delle manifestazioni sportive di cui all'Art. 3, con unica espressa esclusione dei contributi direttamente versati ad ACI e dei diritti e delle tasse da questo percepiti a fronte del

rilascio di licenze, iscrizioni a gare iscritte nel calendario sportivo, permessi, autorizzazioni, o comunque a fronte dell'esercizio dei poteri sportivi allo stesso ACI spettanti in via esclusiva.

In conformità a quanto previsto dal RNS e dalla Convenzione Quadro adottata in ottemperanza al provvedimento dell'AGCM, ACI Sport è individuata quale sub-licenziataria dei diritti spettanti ad ACI ivi inclusi i diritti televisivi, fotografici e radiofonici sulle manifestazioni sportive, ad esso ceduti dagli organizzatori, ed è incaricata della gestione dei medesimi diritti che saranno acquisiti dalla stessa ACI Sport in forza del mandato senza rappresentanza che ACI le ha conferito. Competono, pertanto, ad ACI Sport tutti i proventi derivanti dall'esecuzione della citata Convenzione Quadro, oltre a quelli derivanti dalle iniziative e dagli accordi che ACI Sport porrà in essere nel proprio nome ma per conto di ACI nell'attuazione dei compiti ad essa affidati.

In conformità alle disposizioni sopra riportate ed alla Convenzione Quadro, ACI Sport, in relazione ai Campionati nel loro complesso ed alle relative singole manifestazioni ad essi attinenti, potrà:

- a) disporre dei diritti televisivi, fotografici, radiofonici e di ogni altro diritto spettante a titolo originario o derivativo ad ACI ed agire in ogni sede e con ogni mezzo idoneo per la tutela dei medesimi diritti;
- b) concludere, nel rispetto delle norme dell'Annuario alla voce Pubblicità, contratti di sponsorizzazione che diano luogo alla concessione a terzi degli spazi pubblicitari predeterminati;
- c) raggiungere accordi con gli organizzatori per la concessione e lo sfruttamento di spazi pubblicitari fissi e mobili, (anche ad esempio all'interno dei *paddock* degli autodromi), e disporre dei relativi diritti.

ACI si impegna inoltre a rendere disponibili per ACI Sport permessi per l'ingresso gratuito di persone e mezzi negli autodromi e negli altri spazi e recinti di ogni manifestazione, per un numero concordato con gli organizzatori e comunque sufficiente a permettere il regolare svolgimento dei servizi di promozione previsti nel programma accettato.

ACI si impegna, altresì, sostenendone gli oneri, a mantenere nella disponibilità di ACI Sport idonei locali da destinare ad uffici della Società mandataria, allo scopo di sviluppare tutte le più opportune sinergie nella realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione.

#### ART. 6 - PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ E BUDGET

ACI Sport presenta alla Direzione ACI per lo Sport Automobilistico entro la fine del mese di settembre dell'anno precedente il Piano Annuale delle Attività relativo all'annualità



successiva che intende porre in essere per attuare i compiti che le sono affidati, secondo quanto previsto al precedente Art. 3.

Il Piano Annuale delle Attività è il documento attraverso il quale la Società riporta il dimensionamento dei servizi e delle attività che propone di effettuare per l'anno successivo con indicazione degli elementi qualitativi e quantitativi sulla base dei quali è stato predisposto il Budget annuale nonché delle modalità operative che si intendono adottare per le prestazioni da rendere; in tale documento vengono espressi inoltre i fabbisogni di personale e la pianificazione degli acquisti di importo superiore ai 40.000,00 euro.

Il suddetto Piano conterrà l'indicazione:

- a) delle iniziative che verranno poste in essere al fine di realizzare il coordinamento degli organizzatori e la collaborazione per la migliore promozione delle manifestazioni;
- b) delle modalità di svolgimento delle attività di collaborazione con i vari Automobile Club provinciali e locali;
- c) dei contenuti delle attività promozionali degli eventi;
- d) delle iniziative dirette allo sfruttamento economico dell'attività agonistica, anche nel perseguimento delle finalità mutualistiche previste dalla Convenzione Quadro;
- e) della tempistica di svolgimento ed attuazione dei singoli compiti;
- f) delle attività che verranno intraprese ai fini delle relazioni pubbliche, della comunicazione e della promozione dell'immagine e dell'attività federale dell'Automobile Club d'Italia come Federazione Sportiva Nazionale;

Al Piano dovrà essere allegato il Budget contenente l'indicazione, analiticamente per ogni iniziativa, dei costi e dei ricavi presunti delle attività incluse nel Piano. I costi ed i ricavi dovranno essere indicati facendo riferimento, a quelli rilevabili da precedenti esperienze ed in particolare da risultati dell'attività svolta nell'anno precedente. Il Budget riporta la stima dei costi direttamente imputabili alle attività e ai servizi previsti per l'anno successivo nonché dei costi indiretti e di struttura della Società per la parte imputabile alle attività oggetto della presente Convenzione.

Il Piano Annuale delle Attività e l'allegato Budget dovranno essere sottoposti all'approvazione della Giunta Sportiva di ACI, che potrà disporre in qualsiasi momento, anche su proposta di ACI Sport, le modifiche al Piano Annuale delle Attività e al relativo Budget che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena realizzazione degli obiettivi previsti.



Sulla base di tali documenti, la Direzione alimenta il processo di formazione del Budget economico dell'ACI. Successivamente all'approvazione del Budget dell'ACI da parte dei competenti Organi e prima dell'inizio di ciascun anno, la Direzione ACI per lo Sport Automobilistico sottopone all'approvazione della Giunta Sportiva il Budget annuale da assegnare alla Società per finanziare le attività previste dalla Convenzione. Il suddetto Budget può essere utilizzato da ACI Sport solo dopo la predetta approvazione.

Il Budget costituisce il *target* di riferimento ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati conseguiti dalla Società nel corso dell'esercizio ed ha funzione autorizzativa alla spesa nel senso che ACI Sport non può sostenere costi complessivamente eccedenti il budget assegnato.

Resta in facoltà di ACI, anche successivamente all'approvazione del Piano iniziale delle Attività, richiedere ad ACI Sport, nei limiti delle sue competenze, lo svolgimento di attività o di eventi anche non inclusi nel medesimo Piano.

A questo scopo ACI Sport presenterà ad ACI la stima dei costi e la modalità di esecuzione delle suddette attività. Tali nuove attività confluiscono nelle variazioni del Piano e del Budget e potranno essere eseguite solo dopo la conclusione dell'iter di approvazione delle stesse (vedi comma successivo).

Per effetto di nuove attività non previste nel Budget, variazioni delle attività pianificate o per ogni altra esigenza che le Parti ritengono necessaria a garantire la piena operatività ed efficienza delle attività oggetto della Convenzione, purchè dette variazioni determinino un incremento delle risorse assegnate, la Società può proporre alla Direzione ACI per lo Sport Automobilistico una rimodulazione del Piano delle Attività e del Budget che seguirà lo stesso iter di approvazione del budget. Nessun maggior costo può essere sostenuto dalla Società fino alla conclusione dell'iter interno dell'ACI per l'autorizzazione dei suddetti maggiori costi.

#### ART. 7 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO"

ACI esercita su ACI Sport, a norma dell'Art. 2, comma 1, lettera a), un «controllo analogo diretto» con le modalità di seguito riportate, in conformità al Regolamento di Governance delle Società controllate dall'ACI ed alle linee guida n. 7 emanate dall'ANAC con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 in attuazione del D.Lgs. n.50/2016.

Fermo restando il rispetto della normativa sugli affidamenti alle Società «*in house*» e del Regolamento di Governance, ACI esercita su ACI Sport controlli «*ex ante*» sugli indirizzi e obiettivi della Società, controlli «contestuali» per la verifica del rispetto delle procedure nel

corso della gestione e controlli «*ex post*» sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati.

- a) Il controllo «*ex ante*» è esercitato da ACI nella fase di programmazione operativa, attraverso l'esame del Piano annuale di Attività e dell'annesso Budget sottoposti da ACI Sport. Detti documenti vengono predisposti ed approvati dal CdA della Società e inviati, per il tramite del Servizio per la Governance, al Presidente, che ne dà notizia al Comitato Esecutivo affinché venga accertata la coerenza di tale documento rispetto al sistema di pianificazione dell'ACI; in caso emergano criticità, il Presidente dell'ACI comunica alla Società le osservazioni dell'Ente, con invito a tenerne conto al fine dell'adeguamento del Piano. Il Piano Annuale di Attività e il budget relativi alla Convenzione vengono predisposti, approvati e modificati con le modalità definite all'Art. 6; la Società è tenuta a conformare i detti documenti e la sua gestione operativa alle eventuali direttive emanate dall'ACI in forza del vigente «Regolamento per adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese» adottato da ACI ai sensi della L. n. 125/2013.
- b) Il «controllo contestuale» è realizzato attraverso adeguate procedure e flussi informativi tra ACI e ACI Sport volti ad assicurare, in corso di gestione, la coerenza tra i documenti di previsione e i consuntivi economici, finanziari e patrimoniali infrannuali, secondo le modalità definite nel Regolamento di Governance dell'ACI, nonché la coerenza tra il Piano Annuale delle Attività e gli stati di avanzamento periodici. Nel corso della gestione, la Società deve inoltre: a) sottoporre preventivamente al Comitato Esecutivo dell'ACI le operazioni gestionali definite «rilevanti» ai sensi del vigente Regolamento di Governance prima che le stesse possano essere approvate da parte dell'Organo amministrativo della Società; b) trasmettere al Servizio Trasparenza e Anticorruzione dell'ACI un rapporto semestrale sullo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione. Il Comitato Esecutivo dell'ACI, su segnalazione della Direzione ACI per lo Sport Automobilistico, può inibire all'Organo amministrativo della Società il perfezionamento di atti e negozi giuridici e l'esercizio di attività che lo stesso Comitato Esecutivo ritenga contrari all'interesse dell'Ente. Il Presidente dell'ACI infine può disporre, in qualsiasi momento, controlli ispettivi sulla gestione della Società.



c) Il controllo «*ex post*» è esercitato dall'ACI sulla Società attraverso i seguenti *iter* procedurali e flussi informativi:

c-1) La proposta di Bilancio di Esercizio è trasmessa, per il tramite del Servizio per la Governance, al Comitato Esecutivo dell'ACI almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea della Società per le relative indicazioni sull'esercizio del diritto di voto da parte del rappresentante dell'ACI nell'Assemblea della Società;

c-2) Il Conto Economico annuale suddiviso per centri di costo con evidenza dei costi diretti e indiretti è trasmesso dalla Società, al termine di ciascun esercizio, al Servizio per la Governance;

c-3) La consuntivazione economica annuale dei costi relativi alla presente Convenzione è trasmessa dalla Società, al termine di ciascun esercizio, alla Direzione ACI per lo Sport Automobilistico e per conoscenza al Servizio per la Governance, unitamente alla relazione sui risultati raggiunti nell'esecuzione delle attività rispetto al piano delle attività con evidenza dei livelli di servizio raggiunti rispetto a quelli previsti;

c-4) I rapporti annuali sulla fornitura di beni e servizi acquisiti nell'esercizio di importo superiore a 40.000 euro, sulle assunzioni del personale, sul conferimento e revoca degli incarichi di consulenza e prestazioni d'opera nonché sullo stato degli adempimenti in materia di trasparenza sono trasmessi, al termine di ciascun esercizio, alla Direzione ACI per lo Sport Automobilistico.

#### ART. 9 - SISTEMA DEI CONTROLLI - RELAZIONI PERIODICHE

Per consentire la verifica del corretto svolgimento da parte di ACI Sport delle obbligazioni assunte, la stessa trasmetterà entro il giorno 25 del mese successivo a quello di chiusura di ciascun trimestre solare alla Direzione ACI per lo Sport Automobilistico il Rendiconto dei costi diretti e indiretti sostenuti nel trimestre precedente e imputabili alla presente Convenzione, con distinta indicazione dei costi variabili esterni per le prestazioni erogate, con la relativa documentazione contabile. Tale Rendiconto trimestrale dovrà comprendere:

- una Relazione sullo stato di avanzamento delle attività, in attuazione del Piano delle Attività approvato;
- la consuntivazione dei costi e dei ricavi maturati nel periodo di riferimento, con raffronto rispetto alle previsioni indicate nel Budget, contenente l'indicazione dei motivi degli eventuali scostamenti registratisi.



Analogo Rendiconto dovrà essere predisposto e trasmesso entro il 25 gennaio dell'anno successivo alla Direzione ACI per lo Sport Automobilistico, con riferimento, sia all'ultimo trimestre dell'esercizio, che all'intero anno solare precedente.

La Direzione ACI per lo Sport Automobilistico, entro i 15 giorni successivi alla trasmissione di ciascun Rendiconto trimestrale, dovrà approvare tale Rendiconto o richiedere gli opportuni chiarimenti. A tal fine, la stessa Direzione potrà effettuare controlli sulla contabilità della Società o richiedere alla stessa giustificativi di spesa, report o dati supplementari rispetto a quelli trasmessi al fine di verificare la corrispondenza delle rendicontazioni periodiche ai costi effettivamente maturati, l'inerenza delle spese alle prestazioni oggetto della Convenzione nonché la corretta applicazione dei criteri di imputazione dei costi indiretti.

Il controllo sulle attività e sugli obblighi ricadenti su ACI Sport, ai sensi della presente Convenzione, nonché sulla documentazione contabile trasmessa dalla stessa società, ai sensi del precedente comma, è svolto dalla Direzione ACI per lo Sport Automobilistico, quale Centro di Responsabilità gestore, che predisporrà apposita relazione a consuntivo per la Giunta Sportiva di ACI e per il Presidente dell'ACI.

I suddetti controlli riguarderanno anche la verifica che, in ottemperanza al Provvedimento dell'AGCM, ACI Sport non svolga funzioni istituzionali proprie della federazione sportiva e provveda alla diretta esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione Quadro.

#### ART. 10 – MODALITÀ DI REMUNERAZIONE

Nell'espletamento della attività oggetto della presente Convenzione, ACI Sport opererà secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza; la remunerazione spettante ad ACI Sport per le attività e servizi prestati ai sensi della presente Convenzione, sarà determinata in misura pari al rimborso dei costi da questa sostenuti, calcolati sulla base di idonea documentazione e tenendo conto della congruità ed inerenza degli stessi rispetto alle prestazioni e ai servizi forniti.

La remunerazione di ACI Sport verrà stimata su base annua in funzione del Piano Annuale delle Attività e dell'annesso Budget e consuntivata nel Rendiconto di cui al precedente Art. 9.

Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario della Società per ciascuna mensilità ACI Sport addebiterà ad ACI un importo pari ad un dodicesimo del Budget assestato e autorizzato, maggiorato dell'IVA ai sensi di legge. A seguito dell'approvazione di ciascun Rendiconto trimestrale di cui all'Art. 9, si provvederà ai relativi conguagli a valere sull'importo da corrispondere nell'ultimo mese di ciascun trimestre. Eventuali scostamenti del suddetto rendiconto rispetto al budget saranno oggetto di analisi congiunta tra le parti per l'immediata

attuazione delle azioni correttive. Il Rendiconto concernente il quarto trimestre solare sarà inviato entro il 25 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e il relativo conguaglio dovrà essere effettuato tra le Parti entro i successivi 5 giorni.

A termine delle verifiche prescritte dall'Art. 9, la Direzione ACI per lo Sport Automobilistico autorizzerà, attraverso l'emissione di un ordine di acquisto (OdA) e dell'entrata merci (EM), il rimborso dei costi rendicontati con le modalità stabilite nello stesso Art. 9. L'OdA verrà trasmesso alla Società per consentirle l'emissione della fattura elettronica che dovrà essere inviata attraverso il sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (SDI). Nessuna fattura potrà essere emessa da ACI Sport senza il ricevimento dell'OdA.

Al termine di ciascun anno solare, ACI emetterà fattura a carico di ACI Sport per un importo corrispondente a quanto percepito dalla stessa ACI Sport nel corso del medesimo anno solare a titolo di remunerazione del diritto allo sfruttamento esclusivo (quale mandataria e sub-licenziataria di ACI a norma dell'Art. 4, comma 3) dei diritti spettanti ad ACI sulle manifestazioni sportive di cui all'Art. 2 e ad esso ceduti dagli organizzatori.

Al fine di consentire ad ACI la tempestiva emissione della predetta fattura, ACI Sport trasmetterà, unitamente al Rendiconto annuale da trasmettere ad ACI entro il 25 gennaio dell'anno successivo, un dettagliato report dei ricavi conseguiti nel corso dell'anno a tale titolo. Della fattura emessa da ACI si terrà conto nelle liquidazioni degli importi dovuti alla società per i periodi immediatamente successivi.

#### **ART. 11 - PAGAMENTI**

Il pagamento, da parte di ACI, di quanto dovuto per i servizi resi da ACI Sport ai sensi della presente Convenzione è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato intestato ad ACI Sport indicato su ciascuna fattura.

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 266/2002, il pagamento di cui al comma 1 è effettuato previa verifica della documentazione attestante la regolarità della Società nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria mediante l'acquisizione di un DURC ai sensi D.L. n. 185/2008 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 2/2009.

In conformità a quanto stabilito nella determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'AVCP, i movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto della presente Convenzione non sono



soggetti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'Art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

#### ART. 12 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

Le parti, di comune accordo escludono la cessione a terzi della presente Convenzione ed il subaffidamento e pertanto ACI Sport si impegna ad espletare i predetti servizi unicamente attraverso la propria organizzazione, garantendone ad ACI l'idoneità agli scopi prefissati per tutto il tempo di validità della presente Convenzione ed impegnandosi ad adeguare con tempestività le proprie strutture alle mutate esigenze dell'Ente mandante.

È tuttavia consentito ad ACI Sport di ricorrere, nel rispetto delle norme vigenti e comunque in ambiti territoriali e per oggetti circoscritti, all'ausilio di imprese dotate della necessaria capacità tecnico-economica, alle quali potrà demandare in parte l'esecuzione dei servizi di cui al presente accordo, con facoltà della medesima ACI Sport di stipulare in proprio tutti i relativi accordi e di conferire i relativi incarichi, stabilirne le condizioni e disporre le modalità di regolare esecuzione, ferma restando in ogni caso la piena ed esclusiva responsabilità di quest'ultima per tutti i rischi e gli oneri connessi all'instaurazione dei predetti rapporti.

ACI Sport è tenuta a rispondere direttamente ad ACI della qualità, efficacia ed efficienza del servizio reso e si impegna ad apportarvi immediatamente tutte le eventuali migliorie, integrazioni e modificazioni che ACI riterrà necessarie ed opportune per la migliore realizzazione del servizio stesso.

#### ART. 13 - DURATA DELLA CONVENZIONE - RECESSO ANTICIPATO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - EVENTUALE RINNOVO

La presente convenzione avrà la durata di tre anni a partire dal 01/01/2025.

Alla data di scadenza la Convenzione potrà essere espressamente rinnovata, sulla base di patti e condizioni da concordare su richiesta di una delle Parti a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, da inviare tre mesi prima della scadenza della stessa, previa autorizzazione dei competenti Organi dell'ACI, a condizione che permangano i presupposti formali, sostanziali e normativi in tema di esercizio «*in house*» delle attività da concedere i affidamento e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le Parti.

ACI ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 3 (tre) mesi da comunicarsi ad ACI Sport in forma scritta.

In caso di inadempimento di ACI Sport anche ad uno solo degli obblighi assunti con la presente convenzione purchè lo stesso si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni,



che verrà assegnato da ACI per porre fine all'inadempimento, ACI ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), con la sottoscrizione del presente accordo entrambe le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'Art. 13 del Regolamento stesso in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti nel presente contratto e/o successivamente acquisiti nel corso del rapporto contrattuale; Le Parti attribuiscono quindi alla sottoscrizione del presente accordo il valore di consenso per il trattamento e le comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente contratto.

#### ART.15 - CODICE DI COMPORTAMENTO, CODICE ETICO, PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

ACI Sport dichiara di essere edotta in ordine alle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici» e prende atto che ACI, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice di comportamento nonché nel proprio Codice Etico.

ACI Sport si obbliga a rispettare i suddetti codici, a divulgarli all'interno della propria organizzazione e a darne informativa ai propri appaltatori e/o consulenti, durante l'espletamento delle attività affidate da ACI, e prende atto che la violazione dei principi ivi contenuti sarà considerata quale grave inadempimento degli obblighi scaturenti dalla Convenzione e determinerà la risoluzione della stessa ai sensi dell'Art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da ACI. Entrambi i codici, che ACI Sport dichiara di conoscere e aver attentamente letto avendone ricevuta copia, sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell'ACI: [www.aci.it](http://www.aci.it).

ACI Sport dichiara di avere adottato, oltre ad un proprio Codice etico e Codice di comportamento, il «Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001» integrato, con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità, dal «Piano di Prevenzione della Corruzione» in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012 e le successive linee guida emanate dall'ANAC in attuazione della normativa in materia di

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni.

ACI Sport è consapevole di essere tenuta a garantire il rispetto della vigente normativa volta ad assicurare la trasparenza della propria attività in conformità al D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/2016. A tal fine pubblica, tra l'altro, sul proprio sito istituzionale, oltre alla documentazione espressamente stabilita dalla legge, anche il «Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001» ed il «Codice etico».

#### ART. 16 – IMPOSTE

Le somme reciprocamente pattuite con la presente convenzione sono soggette ad I.V.A., trattandosi di prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese commerciali ai sensi dell'Art. 4 del D.P.R. del 26.10.1972 n. 633.

Pertanto, in caso di registrazione sarà dovuta l'imposta in misura fissa ai sensi dell'Art. 5 e 40 del D.P.R. del 26.4.1986 n. 131.

#### ART. 15 – FORO COMPETENTE

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente eventuali contestazioni relative alla validità, interpretazione od esecuzione della Convenzione, così come di ciascuno dei suoi atti esecutivi. Tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo saranno di competenza del Foro di Roma, nel rispetto dell'Art. 19 c.p.c..

#### ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente Convenzione viene stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'Art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con sottoscrizione mediante firma digitale come disciplinato dal D.Lgs. n. 82/2005 così come modificato dal successivo D.Lgs. n. 79/2016.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione della Convenzione dovrà essere concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto.

L'invalidità e/o inefficacia di una o più clausole della Convenzione non comporta l'invalidità e/o inefficacia della Convenzione nel suo complesso. Verificandosi tale ipotesi, le Parti dovranno sostituire la disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra in violazione delle presenti disposizioni non costituisce rinuncia ai diritti delle Parti, né al diritto di esigere l'esatto adempimento.

Fatto a Roma in triplice esemplare di cui uno per il registro il \_\_\_\_\_

ACI Sport S.p.A.

Automobile Club d'Italia

---

(Geom. Giulio Pes di San Vittorio)

---

(Ing. Angelo Sticchi Damiani)



Firmato da Marco Ferrari il 11-12-2024